

In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

☒ vigente al **10/09/2026**



 Cerca

☐ originario

☐ multivigente

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2026)

(GU n.284 del 06-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251)

[visualizza atto intero](#)

< [nascondi](#)

vigente al **10/09/2026**

Articoli

Titolo I

Sviluppo ed equità

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **1-1-2024**

al: **31-12-2026**

[aggiornamenti all'articolo](#)

Art. 19

(Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori "scudati" e su

attività finanziarie e immobili detenuti all'estero)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della tariffa allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

Articolo della Tariffa	Indicazione degli atti soggetti all'imposta	Imposte dovute fisse	Imposte dovute proporzionali
13	2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale: a) se il cliente è persona fisica b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica 2-ter. Comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari; per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso	euro 34,20 euro 100,00	1 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille a decorrere dal 2013

2. La nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), è sostituita dalla seguente:
"3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000".

3. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#):
a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato";
b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "L'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000".

3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.

4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'[articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), è ridotta al 50 per cento.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità di attuazione dei commi da 1 a 3.

6. Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), e successive modificazioni, e degli [articoli 12](#) e [15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 409](#), e successive modificazioni, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.

7. L'imposta di cui al comma 6 è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni.

8. Gli intermediari di cui all'[articolo 11, comma 1, lettera b\), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 409](#), provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretezza, l'imposta è dovuta sul valore delle attività

finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretezza. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e successive modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011. (5)

9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta con le modalità di cui al medesimo comma 8. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'[articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e successive modificazioni.

10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al comma 6 si applica una sanzione pari all'importo non versato.

11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 6 nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta di bollo sui redditi.

12. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille.

L'intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11.

13. A decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato.(60)

14. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13 sono i soggetti indicati all'[articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](#), proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del citato [decreto-legge n. 167 del 1990](#), gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. (60)

15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello **((1,06 per cento))** del valore degli immobili. L'imposta non è dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.

15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni.

16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'[articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.

18. A decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo. (33) (60)

18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all'[articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](#). (60)

19. L'imposta di cui al comma 18 è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.

20. L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo, per il 2012, dell'1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014, del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettere a) e b), della tariffa, parte I, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#). Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. (33)

((20-bis. L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall'anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999](#)))

21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio. (33)

22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo. (60)

23. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22.

23-bis. Nell'applicazione dell'[articolo 14, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 409](#), alle attività finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001](#), non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.

24. All'[articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 febbraio 1995, n. 35](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è abrogato;

b) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 3".

AGGIORNAMENTO (5)

Il [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito con modificazioni dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#) ha disposto (con l'art. 8, comma 17) che "In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c), per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8 ivi citato può essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti."

AGGIORNAMENTO (31)

La [L. 30 ottobre 2014, n. 161](#) ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2014.

AGGIORNAMENTO (60)

La [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 711) che "Le disposizioni di cui al comma 710 si applicano a decorrere dal 2020".

[< articolo precedente](#)

[articolo successivo >](#)

[nascondi](#) >

APPROFONDIMENTI

[aggiornamenti all'atto](#)

[atti aggiornati](#)

[atti correlati](#)

FUNZIONI

[esporta](#)

[esporta in Akoma ntoso](#)

[collegamento permanente](#)

[indice dell'atto](#)

Realizzazione e gestione
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

 [Contattaci](#)

Normattiva 

Collegamenti veloci 

Con il contributo di 

In collaborazione con 

[Privacy e Cookie policy](#)

[Note legali](#)

[Mappa del sito](#)

[FAQ](#)

[Dichiarazione di accessibilità](#)

[dati.normattiva.it](#)